REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1.

Intesa interregionale tra le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Ratifica ai sensi dell'articolo 117, comma ottavo della Costituzione.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Ratifica dell'intesa interregionale tra le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte)

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma ottavo della Costituzione e in ottemperanza all'articolo 45, comma 3, dello Statuto della Regione, la presente legge provvede alla ratifica dell'intesa interregionale tra le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate.
2. La nuova convenzione dell'intesa, contenuta nell'allegato A alla presente legge, come definita dal Comitato interregionale per la navigazione interna con deliberazione 16 aprile 2019, n. 2, disciplina le funzioni esercitate d'intesa, individua gli obiettivi, gli organismi di gestione, di rappresentanza e di consultazione, gli oneri a carico delle parti e la ripartizione delle spese.
3. La nuova convenzione entra in vigore a seguito del recepimento dell'atto da parte di tutte le regioni interessate. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle iniziative della Regione, in attuazione dell'intesa stessa, attivate tra la data della relativa sottoscrizione e la data di cui al primo periodo del presente comma.
4. La riduzione della quota annua di adesione della Regione Piemonte, transitoriamente prevista all'articolo 5 della nuova convenzione, è applicata a tutti i bilanci approvati successivamente alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Abrogazione)

1. Alla data della sottoscrizione della nuova convenzione di cui all'articolo 1 è abrogata la legge regionale 1° marzo 1995, n. 28 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate - Abrogazione legge regionale 3 settembre 1981, n. 40) e cessa di avere efficacia la relativa convenzione.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 44.000,00 per l'anno 2020, in euro 13.000,00 per l'anno 2021 ed in euro 13.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità),

programma 10.03 (Trasporto per vie d'acqua), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

2. Gli oneri quantificati in euro 44.000,00 sono da ritenersi comprensivi, oltre che della quota per l'annualità 2020, anche delle quote per le annualità 2017, 2018 e 2019.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 febbraio 2020

Alberto Cirio

ALLEGATO A

INTESA INTERREGIONALE TRA LE REGIONI EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA, VENETO E PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA INTERREGIONALE SUL FIUME PO E IDROVIE COLLEGATE

Premesso che

- con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, sono state dettate disposizioni afferenti il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e porti lacuali; è stato inoltre previsto che qualora siano interessati territori di più regioni le competenze siano esercitate mediante intesa tra gli enti interessati;

- con legge 29 novembre 1990, n. 380 è stata prevista la realizzazione del "sistema idroviario padano veneto", riguardante la navigazione sul fiume Po e idrovie collegate, dichiarandolo di preminente interesse nazionale;

- le funzioni amministrative in materia di navigazione interna e porti lacuali, esercitate mediante l'Intesa interregionale per l'esercizio della navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate, concordata ai sensi degli articoli 8 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, sono regolate dalle seguenti leggi regionali:
- n. 11/1995, Regione Emilia Romagna;
- n. 6/2012, Regione Lombardia;
- n. 23/1997, Regione Veneto;
- n. 28/1995, Regione Piemonte;

- le regioni che hanno aderito all'Intesa hanno redatto un'apposita convenzione per l'esercizio delle funzioni amministrative in argomento che è stata approvata e recepita dai rispettivi ordinamenti con deliberazione del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna n. 1094/1999, con deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia n. 1177/1999, con deliberazione della Giunta regionale della Regione Veneto n. 2148/1998 e con deliberazione della Giunta regionale Regione Piemonte n. 99-29588/2000;

rilevato che dalla data in cui l'infrastruttura è stata dichiarata di interesse nazionale l'opera non è stata realizzata nella sua interezza, non sono pervenuti i finanziamenti previsti e sono intervenute, nel contempo, importanti riforme amministrative che hanno modificato la normativa in materia;

ritenuto necessario ed opportuno modificare i contenuti della convenzione esistente per attualizzarla e renderla compatibile alle esigenze di programmazione e sviluppo delle reti di navigazione interna, alla disponibilità di finanziamenti e ai diversi tempi di attuazione delle opere, nonché ad un diverso riparto degli oneri per il funzionamento dell'Intesa;

vista la legge 27 gennaio 2000, n.16 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale, con Annessi, fatto a Ginevra il 19 gennaio 1996) rev.3 nella quale vengono individuate le grandi idrovie di interesse nazionale, tra cui i tratti già compresi nel sistema idroviario padano veneto:

Numero di idrovie E		Descrizione del percorso*
Idrovie principali	**Rami**	
91		[Canale Milano-Po], Po da Cremona a Volta Grimana, il canale Po-Brondolo e l'idrovia Litoranea Veneta fino a Monfalcone-Trieste
	E 91-01	Fiume Mincio dalla foce al Lago Inferiore (Mantova)
	E 91-02	Po da Conca di Cremona a Casale Monferrato
	E 91-03	Canale Mantova − mare Adriatico fino a Porto Levante
	E 91-03-02	Po − Canale Mantova − mare Adriatico attraverso il collegamento di S. Leone
	E 91-04	Idrovia da Ferrara a Porto Garibaldi
	E 91-05	[Canale Padova-Venezia]
	E 91-06	Po Grande da Volta Grimana alla sua foce

visto il Regolamento (UE) n.1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti;

rilevato che in più occasioni l'Unione europea ha espresso l'esigenza di uno sviluppo della rete globale di trasporto che interessa le vie d'acqua, ponendo la navigazione interna in relazione alla protezione della natura e sottolineando l'importanza del settore in una prospettiva di sostenibilità a lungo termine;
vista la deliberazione del Comitato dell'Intesa interregionale per l'esercizio della navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate n. 2 del 16 aprile 2019, con la quale si propone di modificare la convenzione sino ad oggi vigente e contestualmente si approva il nuovo testo come di seguito indicato.

Art. 1 – FUNZIONI ESERCITATE D'INTESA

Le Regioni Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte si impegnano, direttamente o attraverso i soggetti cui è affidata la gestione della navigazione, ad esercitare d'intesa le funzioni regionali concernenti l'ordinaria amministrazione e gestione in materia di navigazione interna, sui tratti appartenenti al sistema idroviario padano veneto individuati nella legge 16/2000 e indicati in premessa.

Le Regioni esercitano direttamente le funzioni che comportano le seguenti attività:
a) iniziative promozionali per lo sviluppo della navigazione in acque interne, sia quelle di natura commerciale rivolte al trasporto di merci e di persone che quelle di natura ambientale, turistica, culturale, ricreativa e sportiva;
b) iniziative rivolte a garantire la navigazione sul sistema idroviario e al superamento degli sbarramenti artificiali esistenti;
c) svolgimento di studi, di ricerche, di sperimentazioni e di progettazioni, nonché di pubblicazioni inerenti alla navigazione interna;
d) iniziative volte all'ottenimento di finanziamenti di natura statale ed europea per la realizzazione, il potenziamento e il mantenimento della rete di navigazione riconducibile al sistema idroviario

padano veneto;
e) programmazione degli interventi riguardanti la realizzazione di nuove opere idroviarie sulle vie navigabili della rete gestita in comune;
f) programmazione della manutenzione delle vie navigabili, garantendo la continuità e la sicurezza della rete,
g) relazioni istituzionali con enti e organismi che si occupano di navigazione interna;
h) organizzazione di riunioni e di convegni attinenti alle problematiche che interessano il settore;
i) finanziamento degli oneri relativi alle predette funzioni ed attività;
j) adozione degli atti amministrativi necessari per lo svolgimento delle predette funzioni e attività.

Ai soggetti cui le regioni hanno affidato la gestione della navigazione competono le funzioni connesse alle seguenti attività:
a) manutenzione, ripristino e adeguamento delle opere di navigazione sulle vie navigabili;
b) manutenzione dei mezzi e delle componenti strumentali (meccaniche, idrauliche, elettriche, elettroniche, unità navigabili) necessarie per garantire il corretto funzionamento delle vie navigabili, compresa l'eventuale sostituzione dei mezzi obsoleti o non a norma;
c) servizio di gestione del traffico fluviale relativo alla navigazione e gestione ed uso della rete di comunicazione e informazione collegata;
d) servizio di segnalamento e di eventuale pilotaggio lungo le vie di navigazione;
e) servizio di manovra delle conche di navigazione;
f) servizio di piena relativo alle infrastrutture della navigazione interna;
g) polizia amministrativa relativa alla navigazione interna;
h) gestione tecnico-amministrativa dell'intera rete idrografica indicata nella legge 16/2000;
i) adempimenti connessi alla gestione afferenti le opere, gli impianti, i mezzi, le attrezzature, i materiali, il personale e ogni altro bene strumentale attinente l'attività;
j) conservazione delle finalità demaniali dei beni costituenti il demanio della navigazione interna e sua gestione, favorendo l'utilizzo e la valorizzazione degli stessi per una pubblica utilità di interesse locale, regionale e sovraregionale.

Art. 2 – OBIETTIVI

Le Regioni, nel rispetto degli ecosistemi ambientali e del paesaggio, si impegnano a perseguire gli obiettivi di seguito indicati:
- coordinamento e pianificazione della rete di navigazione sottesa all'asta fluviale del fiume Po, comprese le iniziative di altro settore che concorrono nell'utilizzo del sistema terra-acqua collegato;
- ottenimento di risorse economiche pubbliche o private necessarie per migliorare e/o incrementare la rete, l'offerta dei servizi connessi alla navigazione e l'ambiente posto in relazione;
- armonizzazione di tutta la rete di navigazione sottesa all'asta del fiume Po, anche se non espressamente indicata dalla legge 27 gennaio 2000, n. 16;
- armonizzazione della rete di navigazione con le altre reti di trasporto, compresa quella delle piste ciclopedonali e quella collegata ai parchi fluviali;
- realizzazione di nuove opere infrastrutturali rivolte alla navigazione;
- miglioramento della sicurezza delle vie di navigazione, dei porti e di tutte le attività riconducibili alla navigazione interna.

Art. 3 – PROGRAMMAZIONE

Le Regioni di comune accordo, ognuna per quanto riguarda il territorio di propria competenza, si impegnano a definire:
- lo stato di attuazione del sistema idroviario padano veneto, dei tratti individuati nella legge n.16/2000, aggiornando periodicamente il sistema informativo TENtec della Commissione europea per quanto riguarda le infrastrutture della mobilità e dei trasporti, le grandi vie navigabili di importanza internazionale;

- l'aggiornamento periodico del Project List del Corridoio Mediterraneo della rete TEN T finalizzato anche all'ottenimento di finanziamenti europei e statali;
- un Programma triennale di manutenzione del sistema idroviario aggiornato con cadenza annuale.

Il documento di programmazione di cui sopra è aggiornato annualmente in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario ovvero quando ritenuto necessario per il raggiungimento di un obiettivo specifico.

Art. 4 - ORGANISMI DI GESTIONE, DI RAPPRESENTANZA E DI CONSULTAZIONE

Allo svolgimento delle funzioni amministrative individuate agli articoli 1 e 3, nonché all'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 sovrintende un "Comitato Interregionale per la navigazione interna" composto dai quattro assessori con delega a infrastrutture e trasporti delle Regioni partecipanti all'Intesa o da loro delegati.

A presiedere il Comitato, ogni tre anni e con un criterio di rotazione, viene scelto uno dei partecipanti, avente il ruolo di "Presidente" e di rappresentante dell'Intesa.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato è coadiuvato da una "Commissione consultiva tecnico-amministrativa" composta da otto membri effettivi, 2 per ciascuna delle regioni e da queste nominati. Ad integrazione, alle sedute della Commissione partecipa un rappresentante per ogni agenzia, azienda o struttura operativa pubblica competente sul territorio in materia di navigazione interna senza diritto di voto.

La Commissione nomina, altresì, fra i dipendenti regionali, un "Segretario", la cui principale funzione è quella di assicurare la continuità amministrativa dell'Intesa e di coordinare gli organismi di funzionamento previsti. Il Segretario dura in carica contestualmente al Presidente pro-tempore dell'Intesa, in base ai medesimi meccanismi di rotazione.

Il Comitato interregionale per la navigazione interna può riunirsi congiuntamente alla Commissione consultiva tecnico-amministrativa.

Il Comitato decide su tutte le questioni inerenti alla materia in parola; per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza di tutti e quattro i membri o di loro delegati; per la validità delle sue decisioni è richiesta l'unanimità dei voti; i verbali delle riunioni sono firmati da tutti i membri e dal Segretario della Commissione consultiva tecnico-amministrativa quale soggetto verbalizzante.

Costituisce eccezione alla richiesta dell'unanimità di voto il caso indicato al successivo articolo 5 riguardante l'approvazione dei bilanci consuntivi dell'Intesa dove per un periodo transitorio la Regione Piemonte partecipa alla spesa solo con una quota simbolica; in tal caso l'espressione di voto dell'Ente interessato è meramente consultiva e non vincolante.

Art. 5 - ONERI A CARICO DELLE PARTI E RIPARTIZIONE SPESE

In condizioni ordinarie di esercizio dell'Intesa, a seguito della completa trasformazione del tracciato afferente il sistema idroviario padano-veneto riguardante il fiume Po e idrovie collegate, indicato dalla legge n.16/2000, gli oneri sostenuti dalle singole Regioni relativi alle funzioni e attività di cui al precedente articolo 1 vengono ripartiti tra le Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte secondo le seguenti aliquote:
- 33% la Regione Emilia-Romagna;
- 33% la Regione Lombardia;
- 33% la Regione Veneto;
- 1% la Regione Piemonte.

È ammissibile ogni spesa riconducibile a finalità di gestione del sistema idroviario, sia esplicitamente prevista nei singoli bilanci regionali, sia non esplicitamente prevista ma documentabile nelle rendicontazioni dei soggetti di cui si avvalgono le Regioni per la gestione del sistema idroviario, purché derivante da introiti legati alla gestione del demanio della navigazione interna incamerati direttamente dai soggetti anziché dalle Regioni.

Transitoriamente, nel periodo breve e medio, e comunque sino a quando il tracciato della via di navigazione posto in territorio piemontese non sarà reso conforme ai requisiti previsti per le infrastrutture di trasporto indicati dal regolamento UE n.1315/2013, la Regione Piemonte partecipa alla spesa con una quota simbolica dello 0,1% e pertanto la parte rimanente di quota ordinaria sopra indicata dell'1% viene proporzionalmente ripartita fra le altre Regioni già toccate da una navigazione CEMT di almeno classe IV, portando l'aliquota al 33,3%. Tale disposizione si applica ai bilanci approvati successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione.

Il bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale dell'Intesa e il relativo riparto delle spese deve essere approvato dal Comitato interregionale per la navigazione interna entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento al fine di permettere alle Regioni di inserire le previsioni nel proprio bilancio di previsione.

Il bilancio consuntivo del rendiconto di gestione dell'Intesa e il relativo riparto delle spese deve essere approvato dal Comitato interregionale per la navigazione interna entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento al fine di permettere alle Regioni di provvedere all'adozione dei conseguenti atti amministrativi.

Ai fini di definire le previsioni di bilancio il Comitato interregionale per la navigazione interna può avvalersi di sistemi semplificati di quantificazione della spesa preventivamente approvati, basati sulla standardizzazione dei costi e sulla definizione dello standard di servizio che si vuole erogare.

Ai fini della definizione delle somme poste a conguaglio, a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione, le differenze rispetto al bilancio di previsione non possono essere superiori al 20% dell'importo approvato con il relativo bilancio di previsione, fatto salvo eventuali costi indifferibili sopraggiunti nel corso dell'esercizio. Tali situazioni devono essere preventivamente comunicate e approvate dal Comitato.

Ai fini dell'approvazione del bilancio consuntivo si fa riferimento, nella relazione illustrativa di accompagnamento, anche alle spese sostenute in attuazione del programma delle manutenzioni di cui all'articolo 3 della presente Convenzione, al fine del riscontro da parte delle Regioni del livello di attuazione di quanto programmato e della definizione del programma relativo alle annualità successive.

In caso di esigenze di funzionalità del sistema segnalate nel corso dell'anno e ritenute accoglibili dalle Regioni, è contemplata la possibilità che quota parte del conguaglio dovuto sia dedicato alle risoluzioni di tale problematiche da attuarsi tramite atto di convenzionamento specifico tra le Regioni interessate, qualora necessario.
Le Regioni si impegnano a liquidare le spettanze entro sei mesi dalla data di approvazione dei bilanci compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Art. 6 - MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Le parti concordano che i contenuti del presente accordo possano essere modificati su proposta di uno degli assessori facenti parte del Comitato interregionale per la navigazione interna recepite dalle amministrazioni regionali interessate.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 43

"Intesa interregionale tra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Ratifica ai sensi dell'articolo 117, comma ottavo della Costituzione".

- Presentato dalla Giunta regionale il 3 ottobre 2019.

- Assegnato in sede referente alla II commissione permanente il 4 ottobre 2019.

- Testo licenziato a maggioranza dalla II commissione referente il 22 gennaio 2020 con relazione di maggioranza di Letizia Giovanna NICOTRA e relazione di minoranza di Maurizio MARELLO, Ivano MARTINETTI

- Approvato in Aula il 28 gennaio 2020, con 33 voti favorevoli, 1 voto astenuto, 1 voto non partecipante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 117 della Costituzione è il seguente:
"Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie (169);
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.”.

- Il testo vigente dell’articolo 45 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:
“Art. 45 (Procedimento di approvazione della legge)
1. Ogni progetto di legge è esaminato da una Commissione permanente, che ne designa i relatori, e successivamente dal Consiglio regionale stesso. La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono in forma palese; l'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre Consiglieri.
2. Il Regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali il Consiglio dichiara l'urgenza.
2bis. Il presidente del Consiglio regionale assegna alle Commissioni permanenti i provvedimenti per l'esame e approvazione in sede redigente secondo i casi, le modalità e i limiti previsti dal regolamento interno16.
3. La procedura ordinaria di esame e di approvazione da parte del Consiglio è sempre adottata per i progetti di legge in materia statutaria, comunitaria ed elettorale, di approvazione del bilancio e del rendiconto, per la legge finanziaria regionale e per le leggi di ratifica delle intese con le altre Regioni, nonché per gli accordi con gli Stati e le intese con gli enti territoriali interni ad altri Stati.”.

Note all’articolo 4

- Il testo vigente dell’articolo 47 della legge regionale statutaria 1/2005 è il seguente:
“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)
1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.